

**D.P.C.M. 15 giugno 2016 <sup>(1)</sup>.****Differimento, per l'anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2016, n. 139.

## IL PRESIDENTE

## DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'*articolo 12*, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»;

Visti gli articoli 17 e 18 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto»;

Visto l'articolo 17 del *decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435*, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2016, per il periodo d'imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, e i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri;

Vista la *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il *decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106* <sup>(2)</sup>, che all'*articolo 7*, comma 2, lettera I), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie

amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l'articolo 3-*quater* del *decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Considerata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2016 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

---

(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «legge 12 luglio 2011».

### **Art. 1. Differimento, per l'anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali**

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, *comma 1*, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, *commi da 54 a 89*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli *articoli 5, 115 e 116* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---